



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO

20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491

PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it

Data e protocollo in segnature

Ai genitori dell'ICS di Basiglio

Al sito web

OGGETTO: **Informativa Istruzione parentale – Aspetti Normativi e Operativi**

Nella presente Informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per indicare la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Norme di riferimento

- Costituzione Italiana artt. 30-33-34
- D.lgs 297/94 art. 111 c.2
- D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6
- L. n.296/2006 art.1 c.622
- D.lgs 76/2005 art. 1 comma 4
- C.M. 35 del 26/03/2010
- C.M. 27 del 05/04/2011
- D.lgs 62/2017 art. 23

Obbligo d'istruzione e Modalità di assolvimento

L'obbligo d'istruzione, così come previsto dalla L. n.296/2006 riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

L'obbligo può essere assolto:

1. Nelle scuole statali o paritarie
2. Nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale (per i primi due anni successivi alla scuola del Primo ciclo)
3. Dai genitori tramite l'istruzione parentale.

In questo ultimo caso i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità (Sindaco e Dirigente Scolastico) che provvede agli opportuni controlli.

Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d'istruzione/titolo di studio posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio. Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.

Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio.

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- il Dirigente scolastico della scuola presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta d'iscrizione gli alunni tenuti ad assolvere al predetto dovere;

Il minore che si avvale dell'istruzione parentale è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo e l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Entrambi i genitori, che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono sottoscrivere apposita dichiarazione ([ALLEGATO 1 – Richiesta istruzione parentale](#)) da rinnovare anno per anno e rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza.

Esami d'idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Pertanto i genitori degli alunni che si avvalgono dell'istruzione parentale, devono presentare domanda ([ALLEGATO 2- Richiesta esame d'idoneità o di Stato](#)) di iscrizione all'esame di idoneità o di Stato del primo ciclo al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

La C.M. 27 del 05/04/2011 statuisce che:

- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
- L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
- L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo

anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

- La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal Dirigente Scolastico.
- La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal Dirigente Scolastico.
- Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.
- Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.
- L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
- L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.
- La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi.
- L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.
- I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
- L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

ALLEGATO 1 – Richiesta istruzione parentale

ALLEGATO 2- Richiesta esame d'idoneità o di Stato

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993